

TIPOLOGIA DI CONTRATTO: FAMILY COCO ENERGY RIN26

Offerta di rinnovo clienti domestici.

VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA

| CORRISPETTIVI DEFINITI DAL VENDITORE |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Quota consumi                        | $PUN_{\text{biorario}} + 0,0297 \text{ €/kWh}$ |
| Quota fissa                          | 154,80 €/POD/anno                              |

L'offerta prevede un prezzo variabile della componente energia che sarà applicata all'energia elettrica prelevata.

La Quota fissa è posta a copertura dei costi di gestione commerciale del cliente; rimane fissa e invariata per tutta la durata delle presenti condizioni e sarà fatturata suddivisa in quote mensili. La Quota Consumi è posta a copertura dei costi del venditore di approvvigionamento della materia prima, applicata ai consumi del cliente e variabile mensilmente.

Il  $PUN_{\text{biorario}}$  è il PUN Index GME definito dalla delibera ARERA 304/2024/R/eel per fascia oraria applicato anche alle perdite di rete. Le fasce orarie sono definite in base alla delibera n. 181/06 dell'ARERA e successive modifiche ed integrazioni: F1: lun-ven 8-19; F2+F3: lun-ven 19-8, sab, dom, festivi. Per qualsiasi chiarimento sul prezzo e sulle condizioni particolari di fornitura i nostri operatori sono disponibili al numero verde 800586744.

Si applica, inoltre, il corrispettivo di dispacciamento pari al valore del corrispettivo  $C_{\text{DISPD}}$  definito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nel Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza (TIV), pubblicato in <https://www.arera.it/consumatori/valori-rete-oneri-domestici-ee>. I valori dei corrispettivi sono indicati al lordo delle perdite di rete e al netto di IVA e imposte.

Negli ultimi dodici mesi il massimo dell'indice  $PUN_{\text{biorario}}$  è stato pari a 0,166 €/kWh nel mese di Gennaio 2026.

**SCONTI E/O BONUS** Non sono previsti sconti e/o bonus

**PRODOTTI E/O SERVIZI AGGIUNTIVI** Non sono previsti prodotti e/o servizi aggiuntivi

**TARIFFA PER L'USO DELL'ENERGIA ELETTRICA** Si applicano le tariffe a carico del venditore in relazione ai servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica come definite e aggiornate da ARERA.

**ONERI GENERALI DI SISTEMA** Si applicano i corrispettivi a carico del venditore in relazione agli oneri generali di sistema applicati come definiti e aggiornati da ARERA, ivi compresa la componente Asos (la componente Asos serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. È a carico di tutti i clienti elettrici).

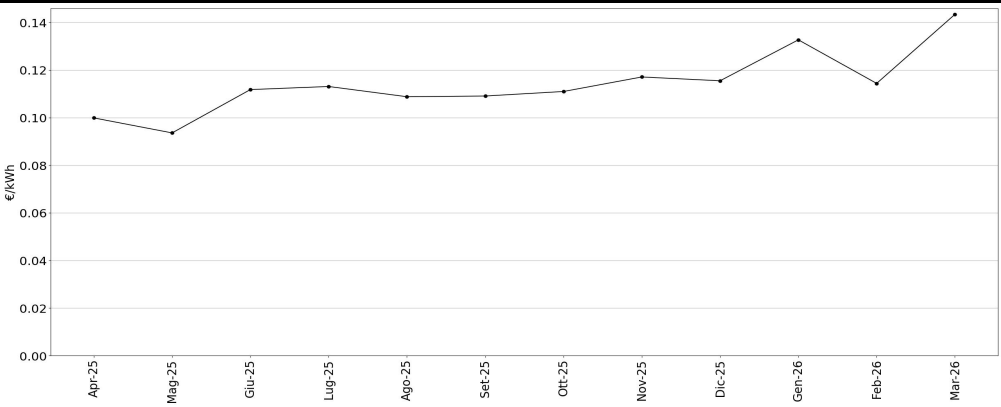
I valori aggiornati dei corrispettivi di dispacciamento, della tariffa per l'uso della rete elettrica e degli oneri generali di sistema si possono consultare al seguente indirizzo: <https://www.arera.it/consumatori/valori-rete-oneri-domestici-ee>

**PAGAMENTI** La frequenza di fatturazione avrà periodicità mensile. A fronte della fornitura, eVISO emetterà le fatture in formato da pagarsi esclusivamente tramite addebito su conto corrente SDD, entro il giorno 10 del mese seguente la fornitura oppure al primo giorno tecnico bancario utile successivo. Nei casi di mancata copertura finanziaria dell'SDD, ovvero a seguito della intimazione di pagamento, sarà sospesa qualsiasi condizione particolare ovvero sconto sui costi di commercializzazione Quota fissa mensile eVISO.

**DURATA** Ferma restando la durata indeterminata del contratto, le presenti condizioni economiche hanno durata di 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura e si rinnovano tacitamente di anno in anno fatta salva la facoltà eVISO di inviare, alla scadenza (originaria o rinnovata) delle stesse, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 13.7 e seguenti del Codice di Condotta Commerciale una comunicazione scritta, con l'indicazione delle nuove condizioni economiche che saranno applicate in mancanza di recesso.

**NOTE** Ad integrazione di quanto previsto nelle Condizioni Generali di Fornitura, l'esecuzione del contratto e quindi l'attivazione delle forniture è in ogni caso condizionata alla circostanza che: i) i Siti non risultino sospesi per morosità del Cliente al momento della richiesta di attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione; ii) il cliente finale non risulti oggetto di una richiesta di indennizzo formulata da un precedente fornitore in relazione a morosità pregresse del cliente finale ai sensi della delibera dell'ARERA Arg/com 219/10 contenente "Disposizioni per il funzionamento del Sistema Indennitario di cui all'Allegato B della deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09.". Avvio del contratto. L'avvio dell'esecuzione del contratto avverrà entro i termini previsti dall'ARERA. Il presente contratto annulla e sostituisce ogni altra precedente intesa intervenuta tra le parti. Gli importi indicati non comprendono IVA ed imposte. Le perdite di rete sono applicate come definite e aggiornate da ARERA (delibera ARG/elt 107/09 e s.m.i.) e attualmente pari al 10,0% del consumo per i clienti alimentati in BT.

Come previsto dall'art. 13bis, co. 1, All. A alla Deliberazione ARERA 63/2021/R/com eVISO provvede a dare la più ampia pubblicità alle disposizioni in merito al bonus sociale per i clienti finali domestici in condizioni di disagio economico per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, anche tramite il proprio sito Internet. A tal fine si può fare riferimento al sito internet dell'Autorità nelle apposite sezioni dedicate ([www.arera.it](http://www.arera.it)).

| FAMILY COCO ENERGY RIN26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| Codice offerta: 014821EPVFL01XX0000000000005059B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Offerta Energia Elettrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Offerta valida dal 15/07/2026 al 31/12/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Venditore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eVISO S.p.A. - P.IVA 03468380047<br>Indirizzo di posta: Corso Luigi Einaudi 3 - 12037 Saluzzo (CN)<br>Sito internet: <a href="http://www.eviso.it">www.eviso.it</a><br>Numero telefonico: 0175 44648<br>NUMERO VERDE gratuito 800 586 744, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00<br>Indirizzo di posta elettronica: <a href="mailto:info@eviso.it">info@eviso.it</a>                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Durata del contratto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Indeterminato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Condizioni dell'offerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Offerta di rinnovo clienti domestici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Metodi e canali di pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato a mezzo addebito diretto SEPA(SDD) in via continuativa con valuta fissa per il beneficiario, entro il giorno 10 del mese seguente la fornitura oppure al primo giorno tecnico bancario utile necessario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Frequenza di fatturazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | La fatturazione per la fornitura di energia elettrica, dei servizi di dispacciamento e dei servizi di trasporto avrà periodicità mensile. Tale periodicità potrà essere variata da eVISO con comunicazione al CLIENTE ai sensi dell'art. 19 delle Condizioni Generali di Fornitura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Garanzie richieste al cliente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | eVISO non richiede garanzie o cauzioni ma, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto e la somministrazione di energia elettrica, nelle condizioni descritte nell'art.3 delle CGF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Spesa annua stimata in €/anno (escluse imposte e tasse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Consumo annuo (kWh)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Spesa annua stimata dell'offerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione di residenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 606,34 €/anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| 2200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 772,52 €/anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| 2700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 891,23 €/anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| 3200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1009,93 €/anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione non di residenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 552,65 €/anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| 4000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1288,61 €/anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Cliente con potenza impegnata 4,5 kW – contratto per abitazione di residenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| 3500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1116,73 €/anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Cliente con potenza impegnata 6 kW – contratto per abitazione di residenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| 6000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1710,25 €/anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas <a href="http://www.ilportaleofferte.it">www.ilportaleofferte.it</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Condizioni Economiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Prezzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Prezzo variabile .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Corrispettivi definiti dal venditore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Quota consumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PUN <sub>biorario</sub> + 0,0297 €/kWh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Quota fissa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 154,80 €/POD/anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Si applica, inoltre, il corrispettivo di dispacciamento pari al valore del corrispettivo C <sub>DISPD</sub> definito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nel Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza (TIV), pubblicato in <a href="https://www.arera.it/consumatori/valori-rete-oneri-domestici-ee">https://www.arera.it/consumatori/valori-rete-oneri-domestici-ee</a> . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Indice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il PUN <sub>biorario</sub> è il PUN Index GME definito dalla delibera ARERA 304/2024/R/eeI per fascia oraria applicato anche alle perdite di rete. Le fasce orarie sono definite in base alla delibera n. 181/06 dell'ARERA e successive modifiche ed integrazioni: F1: lun-ven 8-19; F2+F3: lun-ven 19-8, sab, dom, festivi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Periodicità indice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mensile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Grafico indice (12 mesi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  <table border="1"><thead><tr><th>Periodo</th><th>Indice (€/kWh)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Apr-25</td><td>0.100</td></tr><tr><td>Mai-25</td><td>0.095</td></tr><tr><td>Giù-25</td><td>0.110</td></tr><tr><td>Lug-25</td><td>0.112</td></tr><tr><td>Ago-25</td><td>0.108</td></tr><tr><td>Set-25</td><td>0.108</td></tr><tr><td>Ott-25</td><td>0.110</td></tr><tr><td>Nov-25</td><td>0.118</td></tr><tr><td>Dic-25</td><td>0.115</td></tr><tr><td>Gen-26</td><td>0.132</td></tr><tr><td>Feb-26</td><td>0.115</td></tr><tr><td>Mar-26</td><td>0.140</td></tr></tbody></table> | Periodo | Indice (€/kWh) | Apr-25 | 0.100 | Mai-25 | 0.095 | Giù-25 | 0.110 | Lug-25 | 0.112 | Ago-25 | 0.108 | Set-25 | 0.108 | Ott-25 | 0.110 | Nov-25 | 0.118 | Dic-25 | 0.115 | Gen-26 | 0.132 | Feb-26 | 0.115 | Mar-26 | 0.140 |
| Periodo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Indice (€/kWh)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Apr-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Mai-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Giù-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Lug-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Ago-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Set-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Ott-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Nov-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Dic-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Gen-26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Feb-26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Mar-26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Altri corrispettivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I valori vigenti dei corrispettivi afferenti alla tariffa per l'uso della rete, agli oneri generali di sistema e i valori del corrispettivo afferente al dispacciamento e al mercato della capacità possono essere consultati all'indirizzo <a href="https://www.arera.it/consumatori/valori-rete-oneri-domestici-ee">https://www.arera.it/consumatori/valori-rete-oneri-domestici-ee</a>                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Imposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Per informazioni sulle aliquote delle imposte consultare il sito <a href="http://www.arera.it">www.arera.it</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Sconti e/o bonus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nessuno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Prodotti e/o servizi aggiuntivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nessuno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |
| Durata condizioni e rinnovo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Le Condizioni Particolari, contenenti le condizioni economiche di fornitura, hanno durata di 12 (dodici) mesi, a decorrere dalla data di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica. Alla relativa scadenza le Condizioni Particolari saranno tacitamente rinnovate di 12 mesi in 12 mesi, salvo comunicazione di rinnovo a nuove e differenti condizioni e salvo recesso da parte del CLIENTE.                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altre caratteristiche                                             | Nessuna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| * Escluse imposte e tasse                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Altre Informazioni                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Reclami, risoluzione delle controversie e diritti del consumatore | <p>Eventuali richieste di informazioni o reclami del CLIENTE devono essere inoltrati: - a mezzo posta in corso Luigi Einaudi, 3 - 12037 Saluzzo (CN) - o al seguente indirizzo di PEC: soluzioni-eviso@businesspec.it ovvero a mezzo fax al numero 0175 571039; - compilando il modulo online, reso disponibile sul sito internet di EVISO (<a href="http://www.eviso.it">www.eviso.it</a>), che consente al CLIENTE di scaricare sul proprio dispositivo o di ricevere tramite posta elettronica una copia della comunicazione inviata, che attesti data e codice della pratica; - accedendo, previa registrazione, all'area clienti di EVISO (<a href="http://easy.eviso.it">easy.eviso.it</a>) e compilando il form dedicato nella sezione "Richieste informazioni e reclami", che consente al CLIENTE di ricevere tramite mail copia della comunicazione inviata, che attesti data e codice della pratica. EVISO mette a disposizione del CLIENTE apposito modulo per la richiesta di informazioni o reclami. Il CLIENTE ha comunque la facoltà di inviare una richiesta di informazioni o reclamo scritto senza utilizzare il modulo messo a disposizione da EVISO, purché vengano indicati obbligatoriamente almeno i seguenti dati minimi: Ragione sociale o nome cognome, indirizzo di fornitura, codice POD e/o PDR, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura), il servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico, gas o entrambi), PEC, recapito telefonico per eventuale contatto e una breve descrizione dei fatti contestati, nonché il recapito per l'invio della risposta scritta, se diverso dal recapito di fatturazione. In difetto di una o più indicazioni obbligatorie, il reclamo non verrà preso in considerazione. EVISO è tenuta a rispondere al reclamo scritto entro le tempistiche previste dal TIQV (All. A alla Delibera ARERA 399/2025/R/com). In caso di mancato rispetto dello standard di risposta ai reclami EVISO corrisponderà al CLIENTE un indennizzo automatico come riportato nell'informativa sui livelli di qualità commerciale che costituisce parte integrante del presente contratto. Il CLIENTE potrà ricorrere anche al Servizio di conciliazione istituito dall'ARERA presso l'Acquirente Unico per la risoluzione delle eventuali controversie che dovessero insorgere. Per ulteriori informazioni sul Servizio di conciliazione è possibile consultare i siti dell'Autorità e del Servizio, inviare una mail al Servizio di conciliazione all'indirizzo <a href="mailto:serviziocconciliazione@acquirenteunico.it">serviziocconciliazione@acquirenteunico.it</a>, oppure contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 (da telefono fisso o da cellulare). Il servizio si svolge interamente on line e può essere attivato dal CLIENTE solo a seguito della mancata risposta da parte di EVISO al reclamo scritto del CLIENTE dopo 40 giorni o nel caso in cui quest'ultimo non ritenga la risposta ricevuta soddisfacente. Per attivare la procedura di conciliazione, il CLIENTE deve compilare la maschera on line ed allegare i documenti richiesti. Tutti i dettagli sono disponibili nella sezione Conciliazione sul sito dell'Autorità Tutti gli operatori, venditori o distributori, ad eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell'Autorità. Il GSE è tenuto a partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato. Per la gestione del proprio reclamo e per l'assistenza nelle procedure per la risoluzione extragiudiziale delle controversie, il CLIENTE può avvalersi di una delle associazioni dei consumatori di cui all'elenco dell'articolo 137 del Codice del consumo.</p> <p>Se Lei è un cliente vulnerabile, come definito dalla normativa vigente, può scegliere, in alternativa all'offerta di cui alla presente Scheda, le condizioni economiche e contrattuali di fornitura definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti, anche relativi agli obblighi di servizio pubblico universale dei venditori, e in merito al Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, consulti il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente <a href="http://www.arera.it/consumatori">www.arera.it/consumatori</a> o chiami il numero verde 800.166.654</p> |
| Diritto di ripensamento                                           | <p>In caso di CLIENTE Consumatore qualora il CONTRATTO sia stato concluso fuori dai locali commerciali di EVISO o mediante tecniche di comunicazione a distanza (ad esempio on line o telefonicamente), il CLIENTE potrà esercitare il diritto di ripensamento, anche con riferimento ad un singolo Punto di Prelievo e/o di riconsegna, senza alcun onere aggiuntivo o obbligo di motivazione, entro 14 (quattordici) giorni solari dalla conclusione del CONTRATTO. Il predetto termine di 14 (quattordici) giorni per l'esercizio del diritto di ripensamento è prolungato a 30 (trenta) giorni per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste del Fornitore presso l'abitazione del CLIENTE oppure di escursioni organizzate dal Fornitore con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti al CLIENTE. Il diritto di ripensamento andrà esercitato con comunicazione esplicita ad EVISO mediante raccomandata a/r o PEC agli indirizzi indicati all'art. 19 delle CGF oppure compilando il modulo di ripensamento disponibile sul sito <a href="http://www.eviso.it">www.eviso.it</a>, ferma restando, in caso di compilazione on line, la conferma da parte di EVISO dell'avvenuta ricezione del modulo di ripensamento. Ai sensi della normativa applicabile, rimane in capo al CLIENTE l'eventuale onere di dimostrare di avere correttamente e tempestivamente esercitato il diritto di ripensamento. Qualora il CLIENTE non richieda espressamente ad EVISO l'avvio delle attività connesse all'esecuzione del contratto prima del decorso del termine per l'esercizio del diritto di ripensamento, tali attività saranno avviate appena possibile, ma successivamente allo scadere del predetto termine. Il CLIENTE che richieda l'avvio delle attività connesse all'esecuzione del contratto prima del decorso del termine per l'esercizio del diritto di ripensamento, potrà comunque esercitare entro detto termine il diritto di ripensamento, tranne il caso in cui il contratto sia stato interamente eseguito dal Fornitore; ai sensi di legge il contratto si intende interamente eseguito una volta avviata la fornitura o, in caso di nuovo contratto con il medesimo Fornitore, una volta applicate le condizioni del nuovo contratto. Il CLIENTE che, dopo avere richiesto l'esecuzione anticipata del contratto, eserciti il diritto di ripensamento sarà tenuto a corrispondere ad EVISO i costi sostenuti per l'esecuzione del contratto, comprensivi dei costi per le prestazioni effettuate dal Distributore, oltre al corrispettivo per la prestazione commerciale di EVISO per un importo massimo di euro ottocento per ciascuna prestazione. Qualora, al momento dell'esercizio del diritto di ripensamento, l'Attivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, il CLIENTE è tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi della fornitura previsti dal contratto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa. La richiesta da parte del CLIENTE di avviare le attività connesse all'esecuzione del contratto prima del decorso del termine per l'esercizio del diritto di ripensamento potrà comportare un anticipo dell'avvio della somministrazione rispetto ai termini indicati nel contratto, ma non garantirà l'avvio della fornitura prima del decorso del termine previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento. Ove il CLIENTE eserciti il diritto di ripensamento la fornitura potrebbe: a) essere garantita, qualora non fosse ancora stata avviata da EVISO, dal precedente fornitore qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di fornitura di ultima istanza previsto per la tipologia di CLIENTE interessato per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal CLIENTE; oppure b) essere avviata da EVISO per il solo tempo necessario per il cambio di fornitore o per provvedere alla chiusura del punto di prelievo e/o di riconsegna ove l'esercizio del recesso sia diretto alla cessazione della presa con disattivazione del punto di prelievo e/o di riconsegna.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Attivazione della fornitura                                       | <p>Il CLIENTE richiede a EVISO la somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale mediante la sottoscrizione del Modulo di Adesione. Ai fini della validità della richiesta di fornitura, EVISO si riserva il diritto di verificare la disponibilità del servizio di distribuzione presso il punto di prelievo e/o il punto di riconsegna. Il CONTRATTO si intende concluso con la ricezione da parte di EVISO del Modulo di Adesione sottoscritto dal CLIENTE, fatto salvo quanto di seguito previsto. Qualora il CLIENTE si sia avvalso per la conclusione del CONTRATTO di tecniche di comunicazione a distanza (a titolo esemplificativo e non esaustivo on line, anche a mezzo della procedura DOCUSIGN, IBILL, PANDADOC o telefonicamente), il CONTRATTO si intenderà concluso con la ricezione da parte del CLIENTE della conferma di accettazione da parte di EVISO, con mezzo durevole per il tramite di comunicazione scritta o PEC all'indirizzo indicato nel Modulo di Adesione, da effettuarsi senza ritardo e comunque entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del Modulo di Adesione ed in ogni caso prima dell'inizio effettivo della fornitura. In difetto di accettazione espressa da parte di EVISO, il contratto non si intenderà concluso. Per ogni richiesta inviata al Distributore competente (ad esempio in caso di attivazione per le pratiche di Nuova Attivazione o Subentro), al CLIENTE verrà richiesto un importo a copertura dei costi amministrativi, del valore indicato nella pratica stessa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                   | <p>La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, sempre che tali dati siano resi disponibili a EVISO dal Distributore ovvero comunicati dal CLIENTE mediante autolettura. In caso il Distributore comunichi a EVISO un esito negativo del tentativo di lettura, EVISO informerà il CLIENTE ai recapiti indicati nel Modulo di Adesione fornendogli le indicazioni e le tempistiche per poter procedere all'autolettura.</p> <p>Nel caso in cui i dati di cui sopra non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per la fatturazione, EVISO si riserva la possibilità di fatturare mensilmente in acconto i corrispettivi di cui sopra. I consumi saranno fatturati con il metodo del prode basato sul dato relativo ai consumi storici ricevuti dal Distributore locale; in assenza di tali dati la stima sarà calcolata con il metodo prode</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dati di lettura</b>       | utilizzando il consumo annuo comunicato dal Distributore competente, o la stima di eVISO calcolata in base ai dati tecnici del punto di prelievo comunicati dal Distributore locale. Qualora i dati di cui sopra non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: a) autolettura del CLIENTE; b) consumo stimato calcolato mediante applicazione dei profili di prelievo standard definiti dall'ARERA con Del. 148/2019/R/gas e ss.mm.ii, All. A (TISG – Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale) per lo specifico punto di riconsegna, ai seguenti dati: i) consumo storico annuo oppure, in mancanza di tale dato, ii) con il dato di consumo annuo comunicato dal SII. Al ricevimento dei consumi effettivi e delle fatture emesse dal Distributore per il servizio di trasporto, EVISO provvederà ad effettuare gli eventuali congruagli nel rispetto della normativa o delle deliberazioni ARERA. |
| <b>Ritardo nei pagamenti</b> | Nei casi di mancata copertura finanziaria dell'SDD, ovvero a seguito della intimazione di pagamento, sarà sospesa qualsiasi condizione particolare ovvero sconto sui costi di commercializzazione Quota fissa mensile eVISO.<br>Per maggiori dettagli si rimanda all'Art. 10 delle CGF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| MODALITA' E ONERI DI RECESSO       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalità e tempistiche             | Fatto salvo il diritto di ripensamento, il CLIENTE potrà esercitare il diritto di recesso dal Contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale in qualsiasi momento, nei casi e nei modi di cui all'allegato A alla Delibera ARERA 302/2016/R/com e ss.mm.ii., recante "Disposizioni in materia di revisione delle modalità implementative relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e gas" per il tramite del SII cui le parti rimandano. La comunicazione di recesso del CLIENTE dovrà essere inoltrata, nel caso di cambio del fornitore, a cura del fornitore entrante previo conferimento di apposita procura a recedere all'atto della sottoscrizione della nuova proposta contrattuale, mediante invio della richiesta di switching al SII da parte dell'utente di dispacciamento entrante, con le indicazioni di cui al punto 3.5 dell'allegato A citato. Nei casi di esercizio del diritto di recesso del CLIENTE finalizzato non al cambio di fornitore, ma alla cessazione della fornitura stessa la comunicazione dovrà essere inviata direttamente dal CLIENTE ad EVISO, con un preavviso di 30 (trenta) giorni e con le seguenti modalità: - a mezzo raccomandata a/r esclusivamente al seguente indirizzo: EVISO S.P.A., corso Luigi Einaudi 3, Saluzzo 12037 (CN) - a mezzo PEC, esclusivamente al seguente indirizzo: evisosrl@businesspec.it In caso di comunicazioni inoltrate ad indirizzi diversi da quelli riportati, la comunicazione non avrà effetto ed EVISO non potrà essere considerato responsabile per i danni eventualmente derivanti da tardiva o mancata esecuzione della richiesta |
| Onere di recesso                   | Nessuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Operatore Commerciale              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Codice identificativo o nominativo | Firma e data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Documenti Allegati alla Scheda Sintetica                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Livelli di qualità commerciale.</li> <li>• Informazioni sulla composizione del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell'energia elettrica fornita.</li> <li>• Ogni ulteriore documento o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente.</li> </ul> |

**Nota: In caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente non domestico, se il venditore non invia l'accettazione della proposta entro 45 giorni solari dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta.**  
Laddove citato un contratto oppure un articolo da cui non è specificato il testo da cui proviene, si intenderà che si fa riferimento alle condizioni generali di fornitura sottoscritte.



### Modulo per l'esercizio del Diritto di Ripensamento

(D.Lgs. 206/2005, così come modificato dal D.Lgs n. 21/2014 – Codice di consumo e ai sensi dell' Allegato A alla Del. 366/2018/R/com)

Da inviare utilizzando una sola delle seguenti modalità (ai sensi dell' art. 19 condizioni generali di fornitura di eVISO S.p.A.):

- a mezzo raccomandata AR: eVISO S.p.A., corso Luigi Einaudi 3, Saluzzo 12037 (CN) specificare alla cortese attenzione dell'Ufficio contratti.
- a mezzo posta elettronica certificata: [evisosrl@businesspec.it](mailto:evisosrl@businesspec.it) indicando come oggetto: Esercizio del diritto di ripensamento del contratto sottoscritto con eVISO S.p.A. in data (indicare data)
- a mezzo email: [contratti@eviso.it](mailto:contratti@eviso.it) indicando come oggetto: Esercizio del diritto di ripensamento del contratto sottoscritto con eVISO S.p.A. in data (indicare data)

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (Cognome e Nome) (in qualità di Cliente Finale/Richiedente)

Data e Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Telefono/Cellulare \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_

Con la presente comunicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3.5 e ss. delle condizioni generali di fornitura di eVISO S.p.A., dichiara di voler esercitare ed esercita il diritto di ripensamento in relazione alla proposta di contratto di cui al "Modulo di Adesione per la somministrazione di energia elettrica e/o gas "

per usi **domestici** , sottoscritto in data \_\_\_\_\_,

per la fornitura:(indicare se luce gas o entrambe): \_\_\_\_\_

del Comune di \_\_\_\_\_ in Via/Piazza \_\_\_\_\_ n° civico \_\_\_\_\_

identificata dal numero di POD \_\_\_\_\_.

Identificata dal numero di PdR \_\_\_\_\_

In caso di offerta multisito, allegare l'elenco dei POD/PDR per i quali si intende esercitare il diritto di ripensamento.

Eventuale: per il caso che il CLIENTE avesse fatto richiesta di attivazione immediata della fornitura:

In considerazione del fatto che il Sottoscritto aveva richiesto l'attivazione immediata, e comunque prima della decorrenza dei termini di legge e di contratto per l'esercizio del diritto di ripensamento, preso atto che vi sono dei costi che sono già stati sostenuti dalla eVISO S.p.A. a seguito di mia richiesta, il Sottoscritto richiede la rendicontazione dei costi sostenuti per l'avvio della somministrazione e – ove avvenuta - gli oneri della fornitura, da addebitare in bolletta per il relativo pagamento.

A seguito dell'esercizio del diritto di ripensamento, dichiaro:

(Barrare in caso di cambio fornitore)

☐ di essere consapevole che, per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio di fornitore, la Fornitura sarà garantita dal precedente fornitore, dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela (energia elettrica) o di salvaguardia (ultima istanza) (gas naturale), ovvero da eVISO a seconda di quanto previsto dalla normativa vigente.

(Barrare in caso di disattivazione del Punto di Fornitura)

☐ che intendo cessare la fornitura presso il Punto di Fornitura sopra indicato, chiedendo quindi la disattivazione dello stesso.

Sono a conoscenza del fatto che:

- la società eVISO S.p.A. si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento e con ogni mezzo ritenuto idoneo, a seguito della ricezione della presente comunicazione, che l'esercizio del diritto di ripensamento da parte del Richiedente sia avvenuto nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla normativa vigente.
- In particolare, Eviso S.p.A. potrà accertare:

(i) la data di ricezione della comunicazione di ripensamento da parte del Cliente Finale/Richiedente ;

(ii) la conformità formale della comunicazione agli obblighi previsti dalla legge e dalle Condizioni generali di fornitura;

(iii) l'identità del soggetto che ha esercitato il diritto.

- Qualora, a seguito di tali verifiche, emerga che il diritto di ripensamento non sia stato esercitato validamente o tempestivamente, la eVISO si riserva ogni azione necessaria a tutela dei propri diritti, ivi incluso il rigetto della richiesta di recesso e la prosecuzione del rapporto contrattuale.

Titolare del trattamento dei dati personali è eVISO S.p.A.,  
con sede legale in Corso Luigi Einaudi,3 - 12037 Saluzzo (CN)  
L'informativa completa è disponibile sul sito <https://eviso.it/>

Luogo, \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ firma del Richiedente \_\_\_\_\_

(si allega carta d'identità o documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità)



Corso Luigi Einaudi, 3, ▪ 12037 Saluzzo (CN) ▪ T 017544648 ▪ [info@eviso.it](mailto:info@eviso.it) ▪ [www.eviso.it](http://www.eviso.it)

Codice Fiscale P. IVA: 0346 8380 047 ▪ Cap.soc: 369.924,39 euro i.v.

TICKER BORSA ITALIANA: Eviso ▪ CODICE ISIN: IT0005430936